



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
(Provincia di Lecce)

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE
DEL MICRONIDO COMUNALE DI SOGLIANO CAVOUR
VIA RIMEMBRANZA**

INDICE

PREMESSA.....	
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	
ART. 3 – STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....	
ART. 4 – SOPRALLUOGHI.....	
ART. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	
ART. 7 – RINUNCIA DELL'AGGIUDICAZIONE.....	
ART. 8 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.....	
ART. 9 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	
ART. 10 – PIANO DI EVACUAZIONE.....	
ART. 11 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE.....	
ART. 12 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.....	
ART. 13 – ASSICURAZIONE.....	
ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	
ART. 15 – SPESE INERENTI ALLA GARA E AL CONTRATTO.....	
ART. 16 – RIFIUTI.....	
ART. 17 – CONTROLLI.....	
ART. 18 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.....	
ART. 19 – PENALI.....	
ART. 20 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	
ART. 21 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.....	
ART. 22 – COLLEGIO ARBITRALE.....	
ART. 23 – MANCATO ACCORDO.....	
ART. 24 – SEDE DI ARBITRATO.....	
ART. 25 – SPESE.....	
ART. 26 – IMMOBILI.....	
ART. 27 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO.....	
ART. 28 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME.....	
ART. 29 – DOMICILIO.....	
ART. 30 – ALLEGATI.....	

PREMESSA

Il Comune, nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale di competenza, per garantire la qualità e l'accessibilità, sia territoriale che economica, di tali risposte, può adottare soluzioni operative, gestionali e organizzative diverse, comunque orientate allo sviluppo della massima sinergia possibile fra gli interventi ed al più efficace funzionamento della rete dei servizi, riservandosi la gestione diretta o indiretta, tramite concessione.

Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione del **Micro – Nido** comunale. Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, le prestazioni specificate nel presente capitolato.

Secondo gli indirizzi regionali, i servizi di **Micro – Nido** devono essere parte delle comunità locali in cui sono inseriti, muoversi nell'ambito della comunità locale stessa, tessendo reti di relazioni proprie, eventualmente sviluppando ulteriori capacità d'offerta che arrecano un valore aggiunto.

Il rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del concessionario alla Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta, attraverso la gestione del servizio per un determinato periodo, di durata sufficiente ad ammortizzare gli investimenti e remunerare le spese sostenute sia per lo svolgimento del servizio che la realizzazione dei lavori di completamento della struttura nel rispetto del progetto meglio esplicitato in seguito.

La selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del Micro – Nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i **tre mesi ed i trentasei mesi**, ed eventuali **servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente**, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 9, **purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile da adeguare**.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il **Micro – Nido** è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

L'asilo nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in via Rimembranza, idoneo ad ospitare fino a 20 posti. L'immobile su individuato allo stato attuale per renderlo funzionale necessita di opere di completamento che dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario previa presentazione di apposito progetto esecutivo per il completamento e arredamento della struttura, dotato di tutti i pareri previsti per legge, da

sottoporre alla validazione dell'U.T.C.le ed alla approvazione da parte di questo Ente. Il Comune assicurerà il necessario coordinamento ed impartirà le opportune direttive. Alla scadenza della concessione le suddette opere di completamento e arredamento rimarranno di proprietà comunale.

L'immobile di proprietà comunale comprese le opere di completamento da realizzarsi a cura della ditta aggiudicataria sarà concesso in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della concessione.

La concessione in comodato d'uso, pertanto, decorrerà successivamente alla esecuzione delle suddette opere di completamento e al rilascio del certificato di agibilità emesso dagli organi competenti.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione e pulizia dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente, e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento dell'asilo nido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Si precisa e si chiarisce che il concessionario dovrà presentare apposito progetto esecutivo per il completamento e arredamento della struttura, dotato di tutti i pareri previsti per legge, da sottoporre alla validazione dell'U.T.C.le ed alla approvazione da parte di questo Ente.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso d'utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatoli dall'Ente, con esclusione in quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo e gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio che dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 23.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni QUINDICI a decorrere dalla data del rilascio del Certificato di Agilità emessa a seguito dei lavori di completamento dell'immobile.

Qualora alla scadenza naturale del contratto le norme in essere lo consentano, valutata l'efficacia della gestione e acquisita la disponibilità del concessionario, il contratto potrà essere rinnovato con le modalità previste dalle norme vigenti all'epoca della medesima scadenza naturale.

In mancanza dell'atto di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale in corso.

E' facoltà del Comune nelle more dell'espletamento del nuovo appalto, stabilire una proroga per un periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni previste nel presente capitolato.

ART. 3 – STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato.

Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto l'impresa può presentare in fase d'offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

ART. 4 – SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare, esaminare e visionare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature e tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio in oggetto.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.

Eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate, **via fax, n. 0836-543092, all'ufficio competente.**

ART. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'affidamento della concessione avrà luogo **mediante procedura negoziata.**

Il concedente si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le regole previste dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà in unico lotto **ed a favore delle Imprese Sociali e Cooperative Sociali**, singolarmente o in raggruppamento di impresa, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, **ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06**, valutata da una Commissione tecnico – consultiva in base ai seguenti elementi e relativi punteggi, elencati in ordine decrescente di importanza:

1) OFFERTA TECNICA - QUALITA' DEL SERVIZIO FINO A 70 PUNTI

a) progetto educativo	<u>fino a 20 punti</u>
b) progetto organizzativo	<u>fino a 20 punti</u>
c) esperienza dell'impresa nella gestione di strutture destinate alla prima infanzia	<u>fino a 5 punti</u>
d) proposte migliorative del servizio	<u>fino a 15 punti</u>
e) certificazione di qualità o sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa del servizio erogato (marchi europei, ...)	<u>fino a 10 punti</u>

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo:

<p>a) progetto educativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodologia proposta; - progetto educativo (esplicitare obiettivi educativi, attività e forma di documentazione delle stesse); - coinvolgimento delle famiglie e degli utenti; 	<u>fino a 20 punti</u>
<p>b) progetto organizzativo</p> <p>Valutazione articolata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esame della struttura organizzativa ed operativa (valutazione del curriculum del coordinatore/responsabile del servizio, valutazione dell'organigramma e funzionigramma: organico dedicato e livello di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro, formazione ed aggiornamento del personale, proposta di regolamento del Micro – Nido) - gestione del personale (tipologia dei contratti previsti, proposte di formazione, metodi di supporto e consulenza del personale, modalità adottate per il contenimento del turnover degli operatori, sostituzione del personale, flessibilità operativa) - integrazioni organizzative (modalità di collaborazione ed integrazione del personale educativo con il personale comunale) - progettazione dell'arredo occorrente per il funzionamento ottimale della struttura, presentando adeguati elaborati ed elenco delle attrezzature 	<u>fino a 20 punti</u> <u>fino a 5 punti</u> <u>fino a 5 punti</u> <u>fino a 2 punti</u> <u>fino a 8 punti</u>
<p>c) esperienza dell'impresa nel settore di gestione di strutture destinate alla prima infanzia:</p> <p>valutazione curriculum professionale della ditta/cooperativa riportante i contratti stipulati per la gestione di strutture destinate alla Prima Infanzia, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, della durata e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.</p> <p>Se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni od enti pubblici, essi dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti medesimi.</p> <p>Se si tratta di servizi realizzati per privati, l'effettuazione della prestazione deve essere comprovata da dichiarazione del privato o, in mancanza, da autocertificazione, (successivamente documentabile), del concorrente.</p> <p>Si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione del punteggio relativo all'esperienza sarà determinato in funzione dei servizi svolti negli ultimi tre anni ed adeguatamente documentati come sopra citati; • il punteggio è cumulabile per l'offerente per ogni singola esperienza documentata. 	<u>fino a 10 punti</u>

d) valutazione proposte migliorative del servizio: Valutazione articolata in: - valutazione proposta di istituzione di servizi aggiuntivi (servizi integrativi e complementari che si configurino con caratteristiche ludiche, culturali e di aggregazione sociale, nonché di ulteriore supporto alle esigenze delle famiglie) - valutazione proposta di estensione dell'orario giornaliero	<u>fino a 10 punti</u> <u>fino a 8 punti</u> <u>fino a 2 punti</u>
e) certificazione di qualità o sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa del servizio erogato (marchi europei, ...) Valutazione articolata in: Assenza di certificazione o marchi = Presenza di certificazione europea = Presenza di sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa =	<u>fino a 10 punti</u> <u>o punti</u> <u>fino a 5 punti</u> <u>fino a 5 punti</u>

2) OFFERTA ECONOMICA FINO A 30 PUNTI

L'importo offerto non dovrà superare la retta mensile fissata in € 220,00 (Euro Duecentoventi/00).

Il punteggio sul singolo importo offerto sarà attribuito con la seguente formula:

Punteggio da attribuire = $\frac{\text{importo offerto retta più bassa proposta} \times 25}{\text{Importo retta proposta}}$ fino a 25 punti

Gli importi sopra indicati si devono intendere esenti IVA.

L'importo offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere con due decimali dopo la virgola.

L'importo offerto dal candidato dovrà ponderare la possibilità che si riserva il concedente di prevedere massimo due rette agevolate per famiglie con particolare disagio, da quest'ultimo individuate. È prevista, quindi, una retta agevolata sino a quindici iscritti con una riduzione del 50% rispetto alla retta mensile proposta in sede di gara e la seconda retta agevolata dal sedicesimo iscritto e sino a venti.

Punteggio massimo di 5 punti da attribuire al cronoprogramma, allegato all'offerta economica, che prevede il minor tempo di realizzo della struttura dotata di certificato di agibilità. Il tempo t_i iniziale di riferimento per la stesura del suddetto documento tecnico è inteso quello coincidente con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara, mentre il t_f finale è inteso quello del rilascio del certificato di agibilità dell'immobile.

Le offerte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo pari almeno al 60% (punti 42) di quello massimo previsto dal punto 1) qualità del servizio, sono escluse dalla gara.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in cifre ed il numero in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione riportata in lettere.

Sono autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte persone munite di delega per esame della documentazione amministrativa di ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte, tecnica ed economica, sarà effettuata dalla Commissione, in seduta segreta.

Chi presiederà la gara giudicherà insindacabilmente sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente, osservando quanto qui stabilito e le norme in materia.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l'Autorità che la presiede, può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del **R.D. 827/1924**.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute.

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva della gara, in osservanza al D. Lgs. 81/2008, relativa alla verifica dell'idoneità tecnico professionale verrà richiesta la seguente documentazione:

- a) iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29 del suddetto decreto;
 - c) specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni del presente decreto, di macchine, attrezzature ed opere provvisorie;
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - f) nominativo del rappresentante o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
 - i) documento unico di regolarità contributiva;
 - j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del suddetto decreto legislativo.
 - k) progetto esecutivo per il completamento ed arredamento della struttura, dotato di tutti pareri previsti per legge, da sottoporre alla validazione dell'U.T.C.le.
- A seguito dell'avvenuta aggiudicazione il concessionario è tenuto, laddove gli compete, agli assolvimenti degli obblighi di cui al DPR462/2001.

ART. 7 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente, all'Impresa che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto del concedente per il risarcimento del danno, nonché per il rimborso delle spese di gara a carico dell'Impresa rinunciataria.

ART. 8 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare **alla gara Imprese Sociali e Cooperative Sociali**, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai **sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163**, in possesso dei requisiti di legge e di quelli particolari di seguito specificati:

- a) non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio;
- b) aver maturato esperienza operativa e gestionale nel settore della **Prima Infanzia**.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e particolari, costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Per i casi di Raggruppamento Temporaneo di Impresa i requisiti di cui alla lettera a) e b) dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le eventuali imprese raggruppate. Per le modalità di presentazione delle offerte si rinvia al citato **art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163**.

ART. 9 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

9.1 LA GESTIONE

La gestione del servizio di Micronido è lo svolgimento di un servizio educativo per minori di età compresa tra tre mesi ai 3 anni.

E' un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative.

Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli.

Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale ed i bisogni formativi ed educativi del bambino.

Il Micronido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

9.2 IL SERVIZIO EDUCATIVO

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, comprende:

a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Sogliano Cavour, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni: in caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni;

b) la riscossione delle rette di frequenza.

Il concessionario dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio di ogni anno un bilancio analitico delle entrate e delle uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione;

c) il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi/e o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara;

d) la cura e l'igiene personale del bambino;

e) il servizio d'igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;

f) il servizio di lavanderia, il servizio per la biancheria dei letti e di tutta quella in uso quotidiano al nido;

g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene ambientale, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e le stoviglie; tutto il

materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

9.3 INSERIMENTO

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura all'ambientamento ed inserimento del bambino.

Nel primo periodo gli educatori instaureranno un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente ed alla nuova figura di riferimento.

9.4 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Sarà cura del Concessionario far partecipare, a sue spese, il personale, operante nel **Micronido** in concessione, alle attività d'aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso.

9.5 CALENDARIO ED ORARIO

Il servizio funzionerà per almeno cinque giorni la settimana, con orario 7.30 – 17.30

Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il concedente.

Il Concessionario potrà estendere l'attività anche in orari diversi, attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

ART. 10 – PIANO DI EVACUAZIONE

L'impresa che risulterà aggiudicataria, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti causali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine l'impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito o verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti.

Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Concedente.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al **Micronido** con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione e specificatamente:

- il costo del personale;
- il costo per la fornitura dei pasti, i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia, nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall'A.S.L. competente;
- il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per portatori d'handicap, cancelleria e materiali d'ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto

soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, biancheria da mensa, vestiario per il personale, biancheria per il dormitorio ed attrezzature per la somministrazione dei pasti e quant'altro occorrente per il corretto svolgimento del servizio;

- la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili;
- la manutenzione ordinaria dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso comprese le aree esterne;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- i costi relativi all'attivazione delle linee telefoniche ed al relativo traffico;
- i costi relativi agli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, rete fognante, rete del gas e rete elettrica).

ART. 13 – ASSICURAZIONE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione comunale.

Prima dell'avvio del servizio, il concessionario dovrà stipulare idonea copertura assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di Responsabilità Civile:

- R.C.T. massimale unico non inferiore a € 4.000.000,000;
- R.C.O. massimale unico non inferiore a € 3.000.000,000.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione **ed il concedente**.

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'importo stimato indicativo posto a base di gara è ai sensi dell'art. 29 comma 12 lett. b2) del D.Lgs. 163/2006 pari a **€ 211.200,00**.

La cauzione provvisoria da versare per partecipare alla gara, è pari del 2% dell'importo fissato a base di gara, quindi ammonta ad **€ 4.224,00**.

Detta cauzione sarà restituita alle ditte concorrenti dopo l'aggiudicazione definitiva ed alla ditta aggiudicataria all'avvenuta presentazione del deposito cauzionale definitivo, all'atto della stipula del contratto.

La cauzione dovrà essere versata in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10.06.1982 e s.m.i. a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme, che il concedente dovesse eventualmente sostenere, durante la gestione, per fatto attribuibile al Concessionario a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio, senza che sorga l'obbligo di preventiva azione giudiziaria, il Concessionario dovrà provvedere a costituire, nei modi previsti dalla normativa vigente, un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, precisando comunque che l'importo non produrrà interessi a carico dell'Amministrazione comunale.

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse rivelarsi insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, nei tempi e nei modi da quest'ultimo comunicati con raccomandata A.R. Tale inosservanza è motivo di risoluzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

ART. 15 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri, quali l'imposta di bollo, la tassa di registro, ecc.

Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formazione del progetto d'offerta.

ART. 16 – RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori **per la raccolta differenziata**.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, WC, ...).

Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sono a carico del Concedente.

ART. 17 – CONTROLLI

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal precedente art. 9.

Il Concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Concedente dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale opererà applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

ART. 18 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spetta al Concessionario la retta, determinata dall'esito della gara.

Spetterà inoltre la retta per gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, definiti in sede di gara.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Qualora l'Amministrazione comunale richieda di stabilire delle rette inferiori al costo del servizio derivante dall'offerta presentata, si accollerà limitatamente ai propri residenti il relativo onere.

Eventuali contributi da Enti Pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione ed adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente, quelli da privati, esclusivamente per la gestione del servizio in concessione, competono al Concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

ART. 19 – PENALI

Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano i presupposti:

1. € 80.00 all'ora o frazione di ora, per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

2. € 200.00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura ai servizi (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

3. € 300.00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato.

La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporterà la risoluzione del contratto;

4. € 1.000,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune (tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

5. € 300.00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

6. € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nell'offerta economica relativa al completamento della struttura dotata di certificato di agibilità.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.

Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna contro deduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione comunale applicherà le penali del presente articolo.

La penale verrà applicata, previa adozione di provvedimento scritto del responsabile del Servizio, adeguatamente motivato.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera Racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

ART. 20 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del Concessionario.

Nel caso il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine ed a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà della detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio.

Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di consegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario, le

somme per la riparazione di guasti all'immobile, ai beni mobili ed agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale.

Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' facoltà del Comune di Sogliano Cavour risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1456 del codice civile, nei seguenti casi:

A – in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;

B – in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge ed al presente capitolato, regolarmente contestate;

C – concessione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'impresa incorre nella perdita della cauzione incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Tra i motivi di risoluzione del contratto vi è anche il mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 14 del presente capitolato.

ART. 21 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 22 – COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti e sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuno, mentre il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due, entro dieci giorni dall'ultima nomina.

ART. 23 – MANCATO ACCORDO

In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di competenza.

Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'eventuale arbitro di parte mancante.

ART. 24 – SEDE DI ARBITRATO

Il Collegio Arbitrale svolgerà la sua attività presso il Tribunale di Lecce.
La sentenza del Collegio sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente.

ART. 25 – SPESE

Le spese di procedimento verranno liquidate al Collegio sulla base delle vigenti tariffe professionali.

La decisione del Collegio determinerà altresì la misura in cui tali spese dovranno essere suddivise tra le Parti, esclusa la solidarietà per il pagamento delle stesse.

ART. 26 – IMMOBILI

Il Concedente mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile di Via Rimembranza, individuati nella planimetria di cui all'allegato n. 1 al presente capitolato.

L'impresa s'impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

ART. 27 – DIVIETO DI VARIAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO

L'impresa, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin da ora e per tutta la durata del servizio a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

ART. 28 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'impresa è tenuta all'applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L. 584/1975 e s.m.i. concernete il divieto di fumare nei locali pubblici di cui occorre fornire riscontro con indicazione del responsabile, all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "*Divieto di fumare in determinati locali di Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*" e della Circolare del Ministro della Sanità 28.03.2001 "*Interpretazioni ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*", nonché della Legge n. 306/2004.

ART. 29 – DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio speciale presso il Comune di Sogliano Cavour.

ART. 30 – ALLEGATI

1. Planimetria dei locali in Concessione.